I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 497/86 che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli provenienti da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare sino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato XXI dell'atto, e più particolarmente di taluni prodotti delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune, appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 497/86 [1] ha fissato le restrizioni quantitative per il 1986;

considerando che l'articolo 245, paragrafo 3, dell'atto di adesione prevede che il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 20 % all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15 % all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume; che, in mancanza di importazioni in Portogallo per i predetti prodotti in provenienza dai paesi terzi, non si ravvisa alcun inconveniente per il mercato portoghese ad adottare per il 1987 un ritmo di aumento del 20 % in volume; che è opportuno modificare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 497/86;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 497/86 è modificato come segue:

1) nel titolo i termini « restrizioni quantitative iniziali » sono sostituiti da « restrizioni quantitative »;

2) nell'articolo 1 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 i contingenti annui di cui all'articolo 245 dell'atto d'adesione che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione, in provenienza dai paesi terzi dei prodotti delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come indicato in allegato »;

3) nell'articolo 1 il paragrafo 2 è soppresso;

4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 40.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987	
		in pezzi	in t
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :		
	ex D. altre :		
	— Rosai	7 320	
	— Piante ornamentali		9,5
06.03	Fiori e boccioli di fiori, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :		
	A. freschi :		
	— Rose :		
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre ex II. dal 1° novembre al 31 maggio	352 800	
	— Garofani :		
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre ex II. dal 1° novembre al 31 maggio	3 661 200	
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03 :		
	ex B. altri :		
	— Asparagus (asparagus plumosus)		1,1